

Condizioni di servizio: EVENTI NATURALI EASY

- € 3.000,00 Formula EASY Massimale per eventi naturali con franchigia fissa di €500,00.

Prodotti CVT

Norme generali che regolano il servizio

Premessa

Il presente paragrafo individua e regola le prestazioni in favore dell'aderente e le relative esclusioni per gli eventi accidentali descritti nei prodotti di servizio. Le descrizioni che seguono regolano i prodotti e costituiscono le regole generali contrattuali, che non sono modificabili e restano vincolanti.

Qualora l'aderente sia beneficiario di più coperture sullo stesso rischio in maniera o parziale (anche di diversa natura), i prodotti elencati operano al rimborso/indennizzo di spesa/indennità del maggior importo dovuto e restante scoperto da eventuali scoperti, massimali e franchigie di terzi.

Nota distribuzione

Toro Banco Generale Sanpaolo è una società mutualistica.

Per info, reclami e dettagli aggiuntivi puoi contattarci ai seguenti recapiti: studiotoro.bgs@outlook.it

I prodotti indicati nel paragrafo sono soggetti alla seguente condizione:

Aggravamento e diminuzione del rischio

I beneficiari del servizio devono dare comunicazione scritta via pec all'indirizzo: torobgs@pec.it

di ogni aggravamento/diminuzione del rischio oggetto della scheda contrattuale. Tra le cause di aggravamento del rischio è incluso anche la variazione di residenza.

E ai seguenti articoli:

Art.1 - Conclusione del contratto ed effetti giuridici.

I contratti hanno effetto dalle ore 24:00 dalla data di attivazione, è ammessa la retroattività del contratto ma resta effettivo la validità contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di stipula contrattuale.

Art.2 – Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del contraente/socio o di chiunque sia beneficiario del servizio, relativo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita totale del diritto all'indennizzo/rimborso nonché all'annullamento del contratto di servizio e relativa esclusione per comportamento scorretto verso la società emittente.

Art.3 – Versamento pagamento

Il contratto si intende validamente pagato solo attraverso gli intermediari abilitati.

Art.4 – Durata contrattuale e rinnovo

La durata dei contratti è annuale, non sono previste altre forme di rateo di pagamento.

In caso di alienazione del veicolo non è previsto il rimborso del rateo di contratto restante e non goduto.

Non è previsto il tacito rinnovo contrattuale, pertanto alla scadenza l'aderente dovrà richiedere l'emissione di un nuovo contratto aggiornando le informazioni eventualmente mutate.

La garanzia prevede l'attivazione singola nell'anno.

Art. 5 - Foro competente e procedimento di negoziazione assistita

In caso di insorgenza di controversia con il presente regolamento le parti sono soggette a negoziazione assistita. Nel caso di controversia non risolta le parti stabiliscono il Tribunale di Roma come sede per la risoluzione giudiziale. Fermo restando per la nostra società l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.lgs n. 28.2010 s.m.i. (modificato da D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in legge n. 98/2013)

Art.6 – Informativa e privacy

La sezione informativa e privacy è sempre aggiornata e consultabile gratuitamente da qualsiasi device al link:

<https://www.alba-assicurazioni.com/modulistica>

E dagli allegati eventualmente indicati al punto 10

Per segnalazioni su questa sezione puoi scriverci a: studiotoro.bgs@outlook.it

Art. 7 – Estensione territoriale

Le garanzie descritte sono valide per eventi avvenuti su territorio italiano con estensione per: Città del Vaticano e San Marino.

Art. 8 – Variazione e/o modifiche garanzie

Non è previsto modificare il contenuto di un contratto per nessun motivo.

Art. 9 – Variazione residenza

In caso di variazione residenza per le persone fisiche o sede legale per le persone giuridiche, l'aderente è tenuto a comunicarlo entro 15gg via pec a: torobgs@pec.it

Si precisa che tale comunicazione va effettuata solo quando la variazione comporta un cambio di provincia.

Art. 10 – Allegati

Il presente regolamento è composto anche dagli allegati:

a) Informativa e privacy

alba assicurazioni® al link indicato nell'art. 6

Art. 11 – In caso di richiesta indennizzo

Il contraente del servizio in caso di evento accidentale rientrante nelle casistiche dei prodotti di servizio deve (pena decadenza del beneficio):

- Informare entro 3gg lavorativi la società emittente via email a: studiotoro.bgs@outlook.it e via PEC a torobgs@pec.it

- Indicare luogo data e ora dell'evento, descrizione evento, indicazione eventuale intervento delle forze dell'ordine (verbale), eventuali testimoni. Indicare i recapiti di contatto e il luogo di visione del veicolo per la perizia.

I criteri di valutazione del danno per il rimborso sono effettuati secondo direttive stabilite dalla Società e presenti sul sito: <https://www.toro-bancogeneralesanpaolo.it/>

Il risarcimento è in forma specifica presso i centri convenzionati. Tuttavia la società si riserva, per danni fino ad euro 500,00, di effettuare un rimborso diretto al contraente.

- Copia di un documento di riconoscimento fronte e retro in corso di validità.

Tutta la documentazione inerente a richieste di indennizzo dovrà essere completa al 100% e inviata in una unica email.

Passati 30 giorni dall'evento se la documentazione risulterà incompleta e/o illeggibile la società chiuderà la pratica come non liquidabile e non sarà più possibile richiedere il rimborso.

Art. 12 – Clausola 'degrado d'uso' e franchigie e scoperti verso riparatori diretti partner

Nell'effettuare il risarcimento in favore dell'avente diritto, la società sottolinea che i beni verranno periziati e indennizzati con il principio del degrado d'uso per le garanzie: Eventi naturali e Eventi naturali EASY, FURTO INCENDIO 4RUOTE, 2RUOTE e SICURI E PROTETTI, ATTI VANDALICI.

Glossario - **Il degrado (o degrado d'uso) rappresenta la svalutazione economica di un oggetto o di un pezzo di ricambio nel corso del tempo: è quindi la % che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.**

In caso di riparazione diretta per i prodotti per il quale è prevista l'opzione come: cristalli, eventi naturali, atti vandalici si precisa che la quota di franchigia e/o scoperto rimane a carico del contraente nei confronti del partner di servizi adibito alla riparazione del veicolo.

Art. 13 – Quota associativa

Nel prezzo del servizio è inclusa la quota associativa verso TORO BANCO GENERALE SANPAOLO.

Esclusioni e limitazioni generali

- 15 giorni di contratto.

Restano esclusi dal contratto e dagli indennizzi:

- Veicoli con targa diversa da quella italiana o appartenenti a persone fisiche o giuridiche con residenza all'estero; targhe prova.
- Veicoli assunti con inserimento dati fraudolento o gravemente errati con particolare attenzione alla sezione, provincia di residenza o sede legale del contraente che deve coincidere con il proprietario, all'importo del valore del veicolo che deve coincidere con il valore commerciale del listino QUATTORRUOTE e alla tipologia di veicolo;
- Costi di tasse e imposte vari come: tassa di proprietà, spese di reimmatricolazione, spese di rifacimento targa, sanzioni amministrative, Iva e costi di messa in strada da parte del concessionario;

- Non sono compresi danni da grandine.
- Veicoli con anzianità superiore ad anni 5 dalla data di I Immatricolazione (in caso di veicoli importati dall'estero farà fede e valenza la data della I Immatricolazione del paese di provenienza);
- Danni subiti in conseguenza di incendio di natura dolosa, atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni e di sviluppo insorto da eventi collegati a energia nucleare o radioattività;
- Danni subiti ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non di serie e non stabilmente fissati ai veicoli;
- Danni a oggetti trasportati;
- Danni fisici del conducente e dei trasportati (con eccezione della garanzia infortuni al conducente);
- Danni subiti per condizioni meteo classificate dalle autorità come CALAMITA' NATURALI e/o comunque soggetti alla descrizione dell'art. 25 del regolamento UE 2022/2472 (Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali)

Condizioni per la validità del contratto: fase assuntiva

La validità del contratto è condizionata al corretto completamento dell'operazione "post vendita" da parte dell'Intermediario.

Per "post vendita" si intende l'invio entro 7 giorni dall'emissione del contratto di documenti, foto e video a conferma dell'integrità del veicolo al momento dell'assunzione. L'invio deve avvenire secondo queste regole:

- 1) apponendo sul veicolo foglio con su scritto n. di contratto o data di emissione che sia visibile in ogni inquadratura di foto richieste, così come nel video da inviare;
- 2) Il contraente (per tramite dell'Intermediario) invierà: documenti di identità (carta di identità e tessera sanitaria) in corso di validità, libretto di circolazione, contratto firmato.

Nello specifico:

- a) **Nel caso di emissione delle garanzie, ATTI VANDALICI** invierà 4 foto del veicolo (una per ogni lato) in cui lo stesso sia completamente visibile (no foto tagliate, parziali, sfocate etc) ed un breve video in cui camminando intorno al veicolo quest'ultimo sia ripreso integralmente.
- b) **Nel caso di emissione delle garanzie EVENTI NATURALI EASY** vanno eseguiti i passaggi del **punto A aggiungendo** anche foto del tettino del veicolo; lo stesso tettino deve essere ripreso anche in video.

Il mancato rispetto di queste procedure pregiudicherà la validità della garanzia.